

Regolamento per la concessione di patrocini e contributi

(approvato con delibera C.C. n. 58 del 28/11/2011)

INDICE

Parte I – Principi e finalità

Art. 1 – Oggetto, finalità e condizioni

Art. 2 – Ambiti di intervento

Art. 3 – Soggetti destinatari

Parte II – Il patrocinio

Art. 4 – Definizione e competenza

Art. 5 – Modalità di richiesta

Art. 6 – Modalità di concessione del patrocinio

Art. 7 – Agevolazioni

Art. 8 – Adempimenti successivi

Parte III – I contributi

Art. 9 – Esclusioni

Art. 10 – Contributi ordinari e straordinari: criteri e finalità

Art. 11 – Modalità ordinaria di erogazione dei contributi

Art. 12 – Modalità straordinaria di erogazione di contributi in denaro e servizi

Art. 13 – Adempimenti successivi

Parte IV – Disposizione transitoria e entrata in vigore

Art. 14 – Disposizione transitoria

Art. 15 – Entrata in vigore

Parte I – Principi e finalità

Art. 1 – Oggetto, finalità e condizioni

Il presente Regolamento disciplina la concessione di patrocini, contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 ed in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione.

Finalità del presente Regolamento è disciplinare, razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse in iniziative che coinvolgano la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità locale.

Esso trova applicazione solo nei casi previsti nel presente testo.

Condizione essenziale per l'ammissione ai benefici disciplinati dal presente Regolamento è la compatibilità delle iniziative con i programmi, gli obiettivi e le attività istituzionali e statutarie, tale da configurare i richiedenti come soggetti ausiliari del Comune ovvero espressione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa.

Art. 2 – Ambiti di intervento

Il Comune, con le modalità previste dai successivi articoli, può disporre la concessione di patrocini, contributi in denaro o altri benefici economici qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio-assistenziali e sanitarie, di aggregazione giovanile, di tutela e valorizzazione dell'ambiente, educative e di sostegno alla famiglia, di promozione culturale, sportiva, turistica, di valorizzazione del tessuto economico, delle tradizioni – anche folcloristiche – e della storia locale, di carattere umanitario, di sviluppo della cooperazione e della solidarietà internazionale, di promozione e affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace, della giustizia e del dialogo fra i popoli.

Sono esplicitamente escluse le attività che non rivestano particolare rilievo e significato per la cittadinanza aglianese, le manifestazioni di partito o sindacali e le iniziative contrarie ai principi dello Statuto del Comune.

Sono inoltre escluse le manifestazioni che, pur motivate da fini di beneficenza, abbiano anche in via indiretta scopi di sponsorizzazione personale o aziendale o che, comunque, producano tali effetti.

Sono altresì escluse dalla concessione di contributi le manifestazioni a fini di lucro.

Art. 3 – Soggetti destinatari

La concessione del patrocinio, di un contributo in denaro e di altri benefici economici può essere disposta a favore di :

- a) soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, persone fisiche che esercitano attività senza fini di lucro, con sede nel territorio comunale e ivi operanti nei settori indicati all'art. 2;
- b) soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, persone fisiche che esercitano attività non aventi fini di lucro, senza una sede nel territorio comunale, qualora promuovano iniziative e attività di particolare interesse per la comunità aglianese anche all'esterno del territorio comunale nei settori indicati all'art. 2, da valutarsi caso per caso;
- c) soggetti che perseguono attività lucrative, in via assolutamente eccezionale e per eventi di portata straordinaria, che possano avere una chiara ricaduta positiva sulla generalità della popolazione.

Parte II – Il patrocinio

Art. 4 – Definizione e competenza

Il patrocinio viene concesso con atto della Giunta Comunale ed è una forma simbolica di adesione con la quale il Comune accorda il proprio sostegno, con associazione di immagine, a singole iniziative di particolare valore rivolte alla collettività promosse dai soggetti pubblici o privati indicati nell'art. 3 nei settori di intervento previsti nell'art. 2.

I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio devono farne menzione in tutte le forme di comunicazione e pubblicizzazione previste, apponendo la dicitura "con il patrocinio del Comune di Agliana".

Sono privilegiate le richieste di patrocinio presentate per attività svolte nel territorio comunale.

Le richieste di patrocinio per attività svolte al di fuori del territorio comunale vengono accolte dalla Giunta Comunale, in via eccezionale, nei casi in cui assumano un particolare rilievo inerente alle finalità istituzionali del Comune o rivestano comunque contenuti e significati di interesse per la comunità aglianese nei settori individuati dal presente Regolamento.

È esclusa qualsiasi responsabilità del Comune in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa patrocinata ed il Comune è altresì estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire fra l'ente o l'associazione a cui è concesso il patrocinio e terzi.

Art. 5 – Modalità di richiesta

La richiesta di patrocinio deve essere presentata preferibilmente entro il 30 novembre dell'anno precedente rispetto alla data della manifestazione e, comunque, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa utilizzando, se possibile, il modulo predisposto dal Comune.

La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere i dati del soggetto richiedente, del legale rappresentante, il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), oltre ai seguenti allegati:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa/manifestazione da realizzare, indicante la finalità pubblica o l'interesse pubblico, la data o il periodo di svolgimento e la dichiarazione che la stessa non persegue finalità di lucro;
- b) per le associazioni con sede in Agliana: atto costitutivo e statuto ed elenco delle cariche, se non già in possesso del Comune.

Art. 6 – Modalità di concessione del patrocinio

La Giunta Comunale, in seguito all'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, nel mese di gennaio delibera con un unico atto su tutte le richieste pervenute entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Successivamente delibera la concessione del patrocinio entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

La concessione del patrocinio, o il diniego motivato, vengono comunicati per scritto ai richiedenti.

Art. 7 – Agevolazioni

La concessione del patrocinio comporta:

- A. A seguito di espressa menzione, la concessione gratuita delle attrezzature richieste per i soggetti di cui all'art. 3, lettere a) e b), e la riduzione del 50% della tariffa di noleggio dei mezzi operativi e attrezzature comunali per i soggetti di cui all'art. 3, lettera c).
Tali agevolazioni sono concesse per i beni strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione patrocinata e sono soggette alla disponibilità dei medesimi presso il Comune e alle modalità di consegna stabilite dall'Ufficio Lavori Pubblici.
- B. A seguito di espressa menzione nell'atto concessorio, la corresponsione di premi di rappresentanza di modestissima entità tramite l'Ufficio Economato.
- C. Il diritto alla riduzione della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa nelle misure stabilite dalla legge (art. 20 del D.Lgs. 507/1993) per i richiedenti di cui all'art. 3, lettere a) e b).
- D. A seguito di espressa menzione, il noleggio del Cinema Teatro Moderno a tariffa agevolata.

Art. 8 – Adempimenti successivi

Il beneficiario del patrocinio, una volta terminata la manifestazione, è tenuto a:

- a) consegnare al Comune copia del materiale da cui risulti l'avvenuta pubblicizzazione del patrocinio concesso;
b) in caso di manifestazione a scopo di beneficenza, a produrre entro 3 mesi il bilancio della manifestazione e l'attestazione di versamento all'ente beneficiario.

La mancata consegna di quanto richiesto comporta l'impedimento ad ottenere nuovi patrocini da parte del Comune.

Parte III – I contributi

Art. 9 – Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica a:

- a) contributi deliberati da altri enti pubblici a favore di specifici destinatari e trasferiti dagli stessi enti al Comune;
b) contributi a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi con finalità educativa, sociale o culturale regolati da apposite convenzioni stipulate dal Comune con soggetti del privato sociale o associazioni senza fine di lucro;
c) contributi erogati alle Istituzioni scolastiche sulla base di documentati e motivati progetti didattici.

Art. 10 – Contributi ordinari e straordinari: criteri e finalità

I contributi sono erogati secondo i principi ed i fini stabiliti dall'art. 2 ed in applicazione del principio di sussidiarietà.

I contributi ordinari sono erogati annualmente a seguito di avviso pubblico emanato dal Responsabile dei servizi socio-educativi-culturali all'interno del quale sono definiti i criteri e le finalità specifiche per l'anno cui si riferisce l'avviso.

I contributi straordinari sono erogati, in via residuale, con determinazione del suddetto funzionario in presenza di eventuali fondi presenti in bilancio e in caso di attività o eventi che rivestano particolare interesse per la comunità quando le richieste rispondano alle finalità di cui all'art. 2 e siano pervenute dopo la scadenza dell'avviso di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'evento o l'attività per cui si richiede il contributo necessiti dell'impiego di personale posto alle dipendenze del Comune e l'utilizzo del personale sia stato autorizzato, è da ritenersi concessa un'agevolazione economica pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario.

Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal funzionario responsabile del servizio cui il personale è assegnato.

I contributi attribuiti non possono superare il 50% del costo dell'iniziativa o dell'attività per cui sono richiesti.

Non sono ammesse istanze per iniziative già realizzate.

Art. 11 – Modalità ordinaria di erogazione dei contributi

Ogni anno la Giunta Comunale, entro il mese di luglio, approva con proprio atto di indirizzo le priorità in ordine decrescente fra gli ambiti di intervento di cui all'art. 2 per i quali si intende avvalere del principio di sussidiarietà.

Conseguentemente a tale provvedimento, il Responsabile dei servizi socio-educativi-culturali emette entro il mese di dicembre un avviso pubblico con il quale determina i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi.

La richiesta di contributo, da inoltrare preferibilmente sull'apposito modulo elaborato dal Comune, deve essere accompagnata dal bilancio preventivo dell'iniziativa.

Il Responsabile dei servizi socio-educativi-culturali valuta le richieste in base alle finalità ed ai criteri stabiliti nel presente articolo e procede all'assegnazione dei contributi in base alle disponibilità di bilancio.

La concessione del contributo è comunicata per scritto ai richiedenti.

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, vengono comunicati tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti come previsto dall'art. 10bis della L. 241/1990.

Art. 12 – Modalità straordinaria di erogazione di contributi in denaro e servizi

In caso di particolari iniziative occasionali o singoli progetti che abbiano particolare rilevanza e interesse per la collettività che sopravvengano dopo l'espletamento delle procedure previste dall'articolo precedente, può essere presentata richiesta di contributo, di norma, almeno 45 giorni prima dalla data d'inizio dell'attività proposta. Tale termine non si applica per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto.

La richiesta, sentita la Giunta Comunale, viene valutata dal Responsabile dei servizi socio-educativi-culturali e, qualora siano riscontrati il possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico di cui all'articolo precedente e la particolare rilevanza rispetto alle priorità stabilite dalla Giunta Comunale negli ambiti di intervento di cui all'art. 2., il contributo viene erogato in base alle residue disponibilità di bilancio e, comunque, in misura non superiore al 50% delle spese previste.

La richiesta di contributo, su apposito modulo previsto dal Comune, deve essere accompagnata dal bilancio preventivo dell'iniziativa.

La concessione del contributo è comunicata per scritto ai richiedenti.

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, vengono comunicati tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti come previsto dall'art. 10bis della L. 241/1990.

Art. 13 – Adempimenti successivi

Il beneficiario del contributo, alla conclusione dell'attività, è tenuto a:

- a) consegnare il relativo rendiconto economico su apposito modulo predisposto dal Comune;
b) in caso di manifestazione a scopo di beneficenza, produrre entro 3 mesi l'attestazione di versamento all'ente beneficiario;
c) consegnare al Comune copia del materiale da cui risulti l'avvenuta pubblicizzazione del beneficio ottenuto.

La mancata consegna di quanto richiesto comporta l'impedimento ad ottenere nuovi contributi da parte del Comune.

Parte IV – Disposizione transitoria e entrata in vigore

Art. 14 – Disposizione transitoria

In via di prima applicazione dell'art. 11 e limitatamente all'anno in corso, la Giunta Comunale emanerà entro il 10 dicembre 2011 l'atto di indirizzo previsto dall'articolo citato ed il Responsabile dei servizi socio-educativi-culturali emetterà l'avviso pubblico conseguente entro il 31 gennaio 2012.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.